



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI n° 1997 del 27 OTT 2017

- Originale
- Sindaco
- Presidente del Consiglio Comunale
- Assessore Sport
- Ufficio Ragioneria
- Responsabile affissione Albo Pretorio on Line
- Ufficio ~~Cultura~~ SPORT
- 5^A COMMISSIONE CONSILIARE

AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLE PERSONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° 1024 del 25-10-2017

OGGETTO: Revoca, ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge 241/1990 e s.m.i., dell'affidamento in concessione del Servizio di gestione dello Stadio comunale di Trani e degli atti connessi e contestuale liquidazione dei servizi eseguiti dall'ASD Vigor Trani Calcio nel periodo dal 1°9.2016 al 31.10.2017.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

VISTI:

- gli artt. 107, 163 -commi 1 e 2- e 183 -comma 9- del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art.4 -comma 2- del D.Lgs. n.165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n.241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017-2019, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, come da allegato;

A T T E S T A

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 -commi 2 e 3- e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n.97/2016.

IL DIRIGENTE
dr. Leonardo Cuocci Martorano

Leonardo Cuocci Martorano



IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con deliberazione commissariale n.1 del 27.1.2015, confermata dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n.45 del 21.8.2015, sono stati adottati gli indirizzi per l'avvio della procedura di evidenza pubblica per la concessione in uso e gestione del locale stadio comunale, sito in via Superga;
- con determinazione a contrarre, a firma del Dirigente della Prima Area, avv. Caterina Navach, n.1081 del 30.11.2015 sono stati approvati il disciplinare di gara e il capitolato speciale d'appalto per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dello Stadio comunale, attraverso procedura telematica aperta, tramite l'utilizzo del sistema EmPulia, ai sensi dell'art.3, comma 37, dell'art.54, dell'art.55, comma 5, e dell'art.81 del D.Lgs. n.163 del 2006 e ss.mm.ii., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art.83 dello stesso decreto;
- con determinazione dirigenziale della stessa Dirigente n.849 del 18.08.2016, rubricata "Affidamento in concessione del servizio di gestione dello Stadio Comunale. Aggiudicazione definitiva in favore dell'ASD Vigor Trani Calcio ed approvazione schema di contratto" si è proceduto a:
 - a) aggiudicare in via definitiva l'affidamento in concessione del servizio di gestione dello Stadio comunale di Trani in favore della ASD Vigor Trani Calcio,
 - b) approvare lo schema di contratto;
 - c) ad autorizzare, ai sensi dell'art. 32, co.8, dell'intervenuto D.Lgs. 50/2016, l'anticipata esecuzione del contratto;
 - d) dare atto che, qualora non si fosse giunti alla stipula del contratto a causa di eventi imprevisti, l'aggiudicatario avrebbe avuto diritto, ai sensi del medesimo comma 8 dell'art.32 del D.Lgs. n.50/2016, al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate;
 - e) impegnare le somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, sugli esercizi 2016/2017/2018 e 2019;

CONSIDERATO che:

- ad oggi il contratto per l'affidamento in concessione del servizio in parola risulta non essere stato stipulato, in quanto, immediatamente dopo la materiale presa in carico della struttura sportiva in questione (solo per mera precisazione si dà atto che durante la procedura di affidamento dell'impianto [ovvero durante la procedura di verifica dei requisiti] è intervenuto il cambio dell'organo direttivo dell'associazione), l'associazione aggiudicataria ASD Vigor Trani Calcio segnalava da subito e formalmente numerose criticità strutturali dell'impianto, che erano inquadrabili in interventi di straordinaria manutenzione posti a carico del Comune, interventi che si rendevano necessari per consentire una effettiva fruibilità dell'impianto in condizioni di regolarità funzionale, cui si aggiungeva la particolare circostanza, denunciata sempre dalla Associazione Sportiva Dilettantistica Vigor Trani Calcio, per cui determinati locali ed impianti dello stadio venivano utilizzati da terze persone che, trovandosi nella disponibilità delle chiavi di ingresso alla struttura sportiva a seguito di pregressi e non meglio definiti rapporti con i precedenti affidatari, hanno avuto accesso continuativo all'impianto in oggetto per l'intera stagione calcistica;
- la stessa associazione, nella piena consapevolezza della rilevanza sociale della propria attività e per spirito di responsabilità a fronte degli interessi pubblici coinvolti, ha proceduto comunque ad una gestione "di fatto" dell'impianto, al fine di consentire il regolare svolgimento del campionato 2016/2017 non solo per la propria compagine sportiva ma anche per la compagine calcistica femminile tranese e comunque soprattutto perché, nelle more che l'amministrazione comunale assumesse le adeguate decisioni ed iniziative, l'impianto stesso venisse preservato dall'irreversibile e certo degrado riveniente dalla mancanza di manutenzione;
- a tale gestione di fatto, che comunque ha sostanzialmente preservato l'impianto da un aggravarsi dei fenomeni di degrado strutturale, non è conseguito il pagamento degli importi che il Comune avrebbe dovuto corrispondere in vigenza di contratto;

RICHIAMATA la deliberazione n.195 del 20.10.2017 con cui la Giunta Comunale ha preso atto che tali situazioni anomale, protrattesi per tutta la stagione sportiva 2016 – 2017 ed ancora parzialmente sussistenti (si dà atto che la struttura è stata liberata da occupazioni non autorizzate), hanno ingenerato una situazione di reciproca difficoltà nei normali rapporti tra le parti;

RILEVATO che con tale provvedimento la Giunta, alla luce delle effettive accertate condizioni in cui versa l'impianto sportivo in questione e considerati gli inconvenienti segnalati dalla Associazione Sportiva Dilettantistica Vigor Trani Calcio, ha dato atto che gli indirizzi a suo tempo formulati dal Commissario Straordinario con la propria deliberazione n.1 del 27.1.2015 e confermati con deliberazione della Giunta

Comunale n.45 del 21.8.2015, pur persistendo nella loro pratica esigenza gestionale, implicano una azione amministrativa di più ampio respiro, volta ad un recupero integrale e definitivo ed alla valorizzazione della struttura sportiva in oggetto, al fine di assicurarne non solo l'adeguatezza ai più elevati standard di efficienza e sicurezza, ma anche al fine di vederne definitivamente attuate azioni e iniziative di miglioramento che ritornino a tutto vantaggio della collettività tranese, sia quella sportiva sia quella residente nelle immediate vicinanze dello stadio;

- in tale prospettiva – afferma la Giunta – ciò che renderebbe attuabili tali progetti di “valorizzazione” dello stadio, può essere recuperato soltanto in una gestione di più lunga durata (allo stato attuale l'affidamento prevede un periodo temporale pari a soli tre anni), nel rispetto del vigente regolamento per la disciplina dell'uso e della gestione degli impianti sportivi comunali (art. 6, co.7, lett. d, della Delibera di C.C. n.30 del 1.8.2014, modificata dalla Delibera di C.C. n.24 del 31.3.2016), nella quale, opportunamente disciplinati i corrispettivi obblighi e diritti delle parti, sia prevista a carico del concessionario una radicale ristrutturazione dell'impianto e, a fronte di tale recupero strutturale, l'operatore economico sia obbligato a corrispondere alla stazione appaltante esclusivamente un proporzionale corrispettivo, ai sensi di quanto previsto all'art. 3, co.2, punto vv) del codice degli appalti, che così recita “vv) «concessione di servizi», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di Lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi”;

DATO ATTO che per dare concretezza ai nuovi indirizzi ed intendimenti dell'amministrazione comunale, per non compromettere l'integrità strutturale dell'impianto e per assicurare comunque la regolare partecipazione delle squadre cittadine ai rispettivi campionati, la Giunta ha ritenuto opportuno far ricorso all'istituto della revoca per sopravvenienza dell'affidamento in concessione del Servizio di gestione dello Stadio comunale di Trani, per un evidente mutamento della situazione di fatto (ovvero il provvedimento originariamente adottato, che ha ben perseguito l'interesse pubblico, con il trascorrere del tempo si rivela non più opportuno per il mutamento di circostanze di fatto – [Crf. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. Seconda Ter, sentenza 9996 del 21.12.2011]);

CONSIDERATO che, in virtù dell'autorizzazione all'esecuzione in via anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2017, e della clausola al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate fino al momento della revoca dell'aggiudicazione, condizioni entrambe previste nella Determinazione Dirigenziale n. 849/2016, si rende necessario riconoscere alla società in parola il diritto al rimborso delle spese finora sostenute;

RILEVATO che l'ASD Vigor Trani Calcio nel periodo dal 1.9.2016 a tutt'oggi ha effettivamente effettuato i servizi di custodia e manutenzione dello Stadio previsti dal Capitolato speciale d'appalto approvato con determinazione dirigenziale n°1081 del 30.11.2015;

VISTE le seguenti fatture presentate dall'ASD Vigor Trani Calcio in relazione alle prestazioni eseguite ed in conformità con i limiti di spesa previsti per l'affidamento del servizio di che trattasi:

- n°7/PA del 17.10.2017 di €.13.222,23 i.i., relativa al periodo settembre – dicembre 2016;

- nota di credito n.14/PA del 24.10.2017 di €.13.222,23 i.i., a totale storno della fattura n.7/PA del 17.10.2017;

- n° 15/PA del 24.10.2017 di €.13.222,22 i.i., relativa al periodo settembre – dicembre 2016;

- n°9/PA del 17.10.2017 di €.13.222,23 i.i., relativa al periodo gennaio – aprile 2017;

- n°11/PA del 17.10.2017 di €.6.611,00 i.i., relativa al periodo maggio – giugno 2017;

- n°5/PA del 5.10.2017 di €.13.222,23 i.i., relativa al periodo luglio – ottobre 2017;

per complessivi €.46.277,44 i.i.;

RITENUTO di dare esecuzione all'indirizzo formulato dalla Giunta Comunale con il richiamato provvedimento n.195 del 20.10.2017;

ACCERTATA la competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000;

CONSIDERATO che la presente determinazione è stata redatta tenendo conto di quanto previsto dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018

DETERMINA

Per quanto in premessa e che qui si intende integralmente riportato e riscritto:

1) di procedere alla revoca dei seguenti atti amministrativi, di competenza dirigenziale, relativi alla procedura di affidamento in concessione del servizio di gestione dello Stadio comunale di Trani:

a) determinazione dirigenziale a contrarre n.1081 del 30.11.2015;

b) determinazione dirigenziale n.369 del 18.04.2016, con la quale sono stati approvati i verbali di gara telematica a procedura aperta ed è stata aggiudicata in via provvisoria la concessione di servizio dello Stadio comunale all'ASD Vigor Trani Calcio;

c) determinazione dirigenziale n.849 del 18.08.2016, con la quale si è proceduto a:

- aggiudicare in via definitiva l'affidamento in concessione del servizio di gestione dello Stadio comunale di Trani in favore della ASD Vigor Trani Calcio;

- approvare lo schema di contratto;

- autorizzare, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2017 nel medesimo provvedimento, l'anticipata esecuzione del contratto, giustificandola stante l'imminente inizio della stagione calcistica 2016/2017 (autorizzazione resa formalmente dall'allora Dirigente della I Area alla ADS Vigor Trani, con Nota prot. 44611 del 25.11.2016 avente ad oggetto "Aggiudicazione servizio di gestione dello Stadio Comunale");

- dare atto che, qualora non si fosse giunti alla stipula del contratto a causa di eventi imprevisi, l'aggiudicatario avrebbe avuto diritto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016, al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate fino al momento della revoca dell'aggiudicazione;

- impegnare le somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, sugli esercizi 2016/2017/2018 e 2019;

2) di procedere al riconoscimento in favore della ASD Vigor Trani Calcio delle spese sostenute per effetto dell'anticipata esecuzione del contratto ai sensi dell'art.32, co.8, del D.Lgs. n.50/2016, dal 1°9.2016 al 31.10.2017, per complessivi €46.277,44 i.i. e, conseguentemente, di liquidare in favore dell'ASD Vigor Trani Calcio (P.IVA 07638770722) le seguenti fatture:

n° e data fattura	Periodo di riferimento	Importo	Capitolo	Impegno e anno	CIG
n°7/PA del 17.10.2017	settembre – dicembre 2016	€13.222,23 di cui €2.384,34 per IVA			
Nota di credito n°14/PA del24.10.2014		€13.222,23 di cui €2.384,34 per IVA			
n°15/PA del 24.10.2017	settembre – dicembre 2016	€13.222,22 di cui per IVA €2.384,34	2490	80 del 2016	6494087220
n°9/PA del 17.10.2017	gennaio – aprile 2017	€13.222,23 di cui €2.384,34 per IVA	2490	8/1 del 2017	6494087220
n°11/PA del 17.10.2017	maggio – giugno 2017	€6.611,00 di cui €1.192,15 per IVA	2490	8/1 del 2017	6494087220
5/PA del 5.10.2017	luglio – ottobre 2017	€13.222,23 di cui €2.384,34 per IVA	2490	8/1 del 2017	6494087220

3) di dare atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti, ex art.1, comma 629, lettera b, della legge n°190/2014;

4) di disimpegnare le residue somme impegnate con la determinazione dirigenziale n°849/2016, quali risultanti al netto delle predette liquidazioni, come di seguito indicato:

- €6.611,20 al cap.2490 del bilancio 2017;

- €39.666,66 al cap.2490 del bilancio 2018;

- €26.444,44 al cap.2490 del bilancio 2019;

5) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico sul c.c.b. IT48M.03323.04000.000010072650;

6) di dare atto che il presente provvedimento è **rilevante** ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal D.Lgs. n°97/2016;

7) di dare atto che la presente Determinazione **non contiene** dati sensibili ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, AI SENSI DELL'ART. 151 e 147-BIS DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267.

IL DIRIGENTE AREA ECONOMICA FINANZIARIA ^{FR}
SEGRETERIO
Dr. CARLO CAS

N. 2850 del Registro delle Pubblicazioni

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, 27/10/17

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

N. _____ del Registro delle Pubblicazioni

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal _____ al _____ e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE